



Osservazioni CGIL – SPI CGIL nazionali al Disegno di Legge Atto del Senato n. 1461 “DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE”

Il Disegno di Legge in esame, nella Relazione illustrativa, definisce la figura del caregiver come *“colui che si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza”*, e si propone *“in attesa del riordino complessivo della disciplina vigente in materia di disabilità che è stato annunciato dal Governo, di definire una prima serie di norme per rendere pieno ed effettivo il riconoscimento del caregiver familiare”* e in particolare di attuare *“una prima fase di normazione, finalizzata al riconoscimento e alla tutela del lavoro svolto dal caregiver familiare”*. Vi è dunque consapevolezza che serve una disciplina generale sulla Non Autosufficienza, per superare le frammentazioni e le dispersioni di risorse che hanno caratterizzato le misure assunte in quest’ambito del welfare.

La prima osservazione è dunque riferita alla necessità di inquadrare la figura e la normazione del caregiver nell’ambito di una legge quadro sulla Non Autosufficienza (NA), che da tempo le Organizzazioni Sindacali Confederali e dei Pensionati rivendicano. Una Legge sulla NA che reclama la piena definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali e, in quest’ambito, la riorganizzazione del sistema dei trasferimenti monetari, che avviene troppo spesso senza una effettiva presa in carico della persona e un vero Piano di Assistenza Individuale da parte dei servizi socio sanitari. Analoga importanza ha la definizione di uniformi i criteri di riconoscimento della NA per fabbisogno assistenziale. Ciò anche per evitare di scaricare la responsabilità della cura sul caregiver, confondendo la solidarietà familiare e i legami affettivi con gli obblighi di assicurare i diritti costituzionali di cura da parte della Repubblica.

Inoltre vanno considerate le assai diverse condizioni che caratterizzano l’assistenza e gli interventi per le persone disabili in più giovane età (sovente sin dalla nascita) da quelle per le persone anziane non autosufficienti.

Prime considerazioni su alcune specifiche disposizioni del Disegno di Legge Atto Senato n. 1461

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Positiva la previsione che il caregiver, nello svolgimento delle sue attività, si rapporti e si integri gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali e sia coinvolto nelle attività dei servizi competenti per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, con particolare riferimento alla definizione del piano assistenziale individuale. Tuttavia è necessario sia precisato in che modo Stato, Regioni e Province Autonome e Comuni assicurano tale previsione (es. Intesa su linee guida in Conferenza Unificata).

Art. 2 (Definizione) e Art. 3 (Riconoscimento della qualifica di caregiver familiare)

Occorre riconoscere che le figure chiamate a garantire le funzioni di caregiver possono, come non di rado accade, non avere legami di parentela.

Art. 4 (Modalità di accesso)

Per i cittadini extra-comunitari l’accesso prevede come requisito la residenza in un comune italiano per almeno 10 anni, mentre una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 44/2020)

addirittura dichiara illegittimo (viola il principio di uguaglianza e di ragionevolezza) il termine dei 5 anni richiesto da Alcuni enti per l'accesso a benefici sociali. Per l'altro requisito previsto per l'accesso, cioè il possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, va precisato che è incluso il permesso di soggiorno anche di altra natura, ad esempio per motivi familiari.

Art. 5 (Tutela previdenziale)

In merito alla tutela previdenziale, è positivo, come rivendicano CGIL, CISL UIL nella piattaforma Pensioni che “venga pienamente riconosciuto anche a livello previdenziale e pensionistico il lavoro di cura non retribuito, svolto dalle famiglie e in prevalenza dalle donne, come voce fondamentale del welfare informale del nostro paese”.

Occorre una valorizzazione, anche ai fini della pensione contributiva di garanzia dei periodi svolti come lavoro di cura, non in costanza di rapporto di lavoro con un tetto massimo di 5 anni.

In ogni caso si rinvia ai contenuti della piattaforma unitaria CGIL CISL UIL in materia di previdenza.

Art. 6 (Adeguamento dei LEP e dei LEA in favore dei caregiver familiari)

Positivo l'impegno a definire i LEP Sociali e i LEA sanitari per i caregiver ma clamorosa è l'assenza di impegni a garantire i in primo luogo i Livelli Essenziali Sociali e Sanitari per le persone non autosufficienti che devono essere assistiti. Anche in questo caso, richiamiamo la necessità di una legge nazionale sulla non autosufficienza in cui siano definiti i LESNA, la definizione dei LEP sociali e la loro integrazione con i LEA sanitari, ponendo al centro le prestazioni da garantire gli assistiti.

L'elenco di prestazioni indicata dall'articolo (non tutte definibili LEP in quanto slegate dal sistema pubblico *cf. lettera n) e o*), inoltre, dovrebbero essere garantite a tutte le persone con carichi di cura analoghi, anche se prive di legami familiari con l'assistito.

Art. 7 (Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

È fondamentale che nell'ambito di un organica riforma della materia siano potenziati gli strumenti per la conciliazione dell'attività lavorativa con l'attività di cura: questo potenziamento deve interessare uniformemente tutte le persone che lavorano e tutte le tipologie di rapporti di lavoro. Allo stesso modo in caso di sospensione del lavoro a fronte di attività programmate quali le politiche attive in essere presso i Cpl e E ti accreditati.

Art. 8 (Riconoscimento delle competenze)

In relazione al riconoscimento delle competenze riteniamo necessari ulteriori chiarimenti e specificazioni, in quanto la possibilità che possano essere attribuiti crediti formativi deve essere fatta all'interno dei percorsi professionalizzanti già conclusi o quantomeno in essere al momento dell'atto di nomina, riferiti alla qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.

Art. 9 (Detrazioni per carichi di famiglia)

Riteniamo necessari chiarimenti anche sulla non cumulabilità delle spese detraibili sostenute dal caregiver, con quelle detraibili già da parte dell'assistito.

In conclusione si ribadisce che, pur apprezzando lo sforzo di dare riconoscimento e valore ad un tema così rilevante quale quello del lavoro di cura e delle persone che si fanno carico dei propri cari, è riduttivo affrontare il tema ancora una volta in modo parziale: non è più rinviabile una legge nazionale sulla non autosufficienza.

Roma, 10 marzo 2020



Osservazioni al disegno di Legge A.S. 1717 “Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari” congiunto con ddl A.S. 1461

In riferimento al disegno di legge AS 1717, tenuto conto che la Commissione 11[^] “Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale” del Senato ha deciso che venga discusso congiuntamente ai disegni di legge nn. 1461, 55, 281, 555, 698, 853 e 890, miranti al riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare, si osserva quanto segue:

- le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno già presentato un documento riferito all'A.S. 1461 (testo che ha unificato gli altri ddl) inviato alla 11[^] Commissione il 10 marzo 2020, riportato in allegato. In tale documento si rilevava preliminarmente: “la necessità di inquadrare la figura e la normazione del caregiver nell’ambito di una legge quadro sulla Non Autosufficienza (NA), che da tempo le Organizzazione Sindacali Confederali e dei Pensionati rivendicano. Una Legge sulla NA che reclama la piena definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali e, in quest’ambito, la riorganizzazione del sistema dei trasferimenti monetari, che avviene troppo spesso senza una effettiva presa in carico della persona e un vero Piano di Assistenza Individuale da parte dei servizi socio sanitari. Analoga importanza ha la definizione di uniformi i criteri di riconoscimento della NA per fabbisogno assistenziale. Ciò anche per evitare di scaricare la responsabilità della cura sul caregiver, confondendo la solidarietà familiare e i legami affettivi con gli obblighi di assicurare i diritti costituzionali di cura da parte della Repubblica.”
- Ciò detto, e rinviando al testo allegato per le ulteriori osservazioni sull’A.S. 1461, con specifico riferimento all’A.S. 1717 – che, tra l’altro, istituisce un’indennità di cura e assistenza in favore del caregiver familiare – pur apprezzando la finalità generale del provvedimento, si esprime un giudizio negativo sull’articolo 2, recante la copertura finanziaria del disegno di legge (pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022), che non prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive, ma si limita a decurtare le risorse già assegnate al *Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019*, n. 160.

Si evidenzia, inoltre, la necessità di semplificare e chiarire la portata delle procedure previste dall’articolo 1, commi da 3 a 7, sollevando, al contempo, dubbi in merito all’opportunità di modificare la disciplina del fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tramite il singolo comma di un articolo contenuto all’interno di un disegno di legge destinato al riconoscimento della figura del caregiver. A riprova della necessità, non più rimandabile, di attuare una riforma complessiva e organica della normativa in materia di non autosufficienza.

- Infine, si richiama l’importanza, sempre nell’ambito di una organica riforma della materia, del potenziamento degli strumenti per la conciliazione dell’attività lavorativa con l’attività di cura, per tutte le persone che lavorano e tutte le tipologie di rapporti di lavoro.

Roma 21 luglio 2020